1374 R
INTERNO

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione sul messaggio 31 maggio 1966 concernente la fusione del Patriziato di Gordola e della Corporazione gordolese

(del 20 dicembre 1966)

Il messaggio n. 1374 del 31 maggio 1966 del Consiglio di Stato, accompagnante il progetto di decreto legislativo concernente la fusione del Patriziato di Gordola e della Corporazione gordolese, è stato oggetto di attento esame da parte della Commissione della Legislazione.

L'esame degli atti procedurali ha permesso di costatare innanzitutto che i due enti in discorso di fatto, se non formalmente, costituiscono ormai dalla primavera del 1965 un unico ente amministrativo. Infatti a quell'epoca, a dipendenza di ripetuti e unanimi pareri espressi in sede assembleare e in considerazione che gli appartenenti all'una e all'altra corporazione erano gli stessi (il registro dei fuochi e catalogo dei votanti dell'una è identico a quello dell'altra), le due Amministrazioni si diedero un comune « Ufficio presidenziale », con il mandato di rappresentare le due parti in ogni atto, non escluso quello di provvedere al promovimento e alla realizzazione anche formale della fusione. E' pure da notare che già per l'anno 1965 la fusione dei due enti fu praticamente completata mediante l'erezione di un unico conto d'esercizio, nel quale furono raggruppati i due movimenti finanziari.

A falsare ulteriormente la procedura formale, che avrebbe dovuto avvenire a tenore degli art. 5 e seg. della legge 6 marzo 1965 sulla fusione, separazione e consorziamento dei Comuni applicabile per analogia anche ai Patriziati in base ai disposti dell'art. 111 cpv. 2 LOP, i due enti, anzichè decretare la loro fusione mediante decisioni separate delle rispettive assemblee, la pronunciarono in un'unica riunione comune tenutasi il 25 luglio 1965, nella quale, all'unanimità dei presenti, si decise pure la denominazione del nuovo ente in « Corporazione dei patrizi gordolesi ». Ciò avveniva in contrasto con le informazioni, pur chiare, ottenute mediante richiesta dal Dipartimento dell'interno.

Allo stato attuale delle cose, rimettere in sesto la procedura di fusione dei due enti, con il rinvio degli atti alle parti e l'invito a riprendere l'oggetto nelle due assemblee separate, appare, a mente dell'Alleanza patriziale ticinese, intervenuta in favore delle due Corporazioni, eccessivo rigorismo formale. Il Consiglio di Stato è d'accordo con questa tesi, per cui sottopone al Gran Consiglio il progetto di decreto che ci occupa. La vostra Commissione è pure del parere che questo difetto di procedura debba essere sorvolato ai fini di condurre in porto questa auspicata fusione. Essa ritiene, in particolare, che essenziale per accogliere la proposta del Governo sia la costatazione che esiste l'accordo, anzi l'unanime desiderio, dei cittadini patrizi che compongono i due enti patriziali.

La Commissione costata, anche in questa occasione, che la decisione dei patrizi gordolesi di creare un unico ente non è scaturita da difficoltà finanziarie, in quanto, da questo profilo, i due enti si trovano in discrete condizioni : l'esercizio 1964 del Patriziato di Gordola diede un utile di Fr. 747,10 su un totale di entrate di Fr. 3.949,35 e di uscite di Fr. 3.202,25 ; quello della Corporazione gordolese un avanzo di Fr. 950,00 su Fr. 4.770,45 di entrate e Fr. 3.819,46 di uscite. Ma, più che della consistenza dei bilanci annuali, la istituenda Corporazione godrà del rile-

vante apporto dei patrimoni degli enti che si fondono: questo patrimonio netto ammonta a Fr. 338.798,—, di cui Fr. 211.380,— costituiti da valori di stima immobiliare e Fr. 127.418,— da capitali in obbligazioni, azioni, depositi a risparmio e altri conti.

Motivi ideali, storici e pratici presiedono pertanto a questa ulteriore fusione di due Patriziati. Dalla stessa ne verrà certamente una non trascurabile semplificazione nel funzionamento del nuovo ente: elezione di un solo Ufficio patriziale, tenuta di una sola contabilità, convocazione di due sole assemblee ordinarie annuali, ecc. E' auspicabile che questo processo di semplificazione porti al potenziamento economico della nuova compagine patriziale di Gordola e al rafforzamento in essa del concetto di ente pubblico, così che ne derivi vantaggio a tutta la comunità mediante iniziative di progresso.

La vostra Commissione ha pure attentamente esaminato la parte del messaggio e della proposta di decreto legislativo che attiene all'esenzione del costituendo ente dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta a dipendenza delle operazioni di trapasso della proprietà fondiaria e dei beni mobiliari dagli enti preesistenti a quello di nuova costituzione.

In effetti si costata che la legge non conosce disposizioni speciali di esenzione dalle tasse di trapasso a Registro fondiario, all'infuori di quella generica prevista all'art. 37 della Tariffa RF, che dimezza la tassa per le iscrizioni fatte nell'esclusivo interesse di Comuni, Patriziati e altri enti di diritto pubblico. Questa agevolazione, per quanto cospicua, non è ritenuta sufficiente dal Consiglio di Stato. L'applicazione di una tassa per operazioni del genere sarebbe, a non averne dubbio, motivo di intralcio e di resistenza alle tanto auspicate fusioni di Comuni e di Patriziati, postulate ripetutamente nelle discussioni granconsigliari.

L'esenzione dall'imposta sul maggior valore è pacifica a norma dell'art. 3 — lett. f — della LMV entrata recentemente in vigore. Per quel che riguarda eventuali imposte ordinarie, non esistendo nel caso in esame utili di liquidazione, non si vede come possa entrare in considerazione una loro imposizione.

Per i motivi suindicati e considerato che le Corporazioni che si fondono sono formate dalle stesse persone fisiche, per cui sul piano economico non è possibile parlare di trasferimento o di accrescimento di proprietà, la Commissione condivide il parere del Consiglio di Stato, nel senso di esentare la costituenda Corporazione da qualsiasi imposta o tassa (vedi art. 4 del progetto di decreto) per le operazioni di trapasso di beni derivanti dalla fusione.

Questa disposizione, espressamente contenuta nel disegno di decreto in esame, dovrà far stato per ciò che riguarda le tasse di trapasso a RF, anche per future fusioni di enti pubblici e dovrebbe eliminare ogni equivoco, nel caso in discussione, per ciò che concerne l'esenzione da imposte speciali o ordinarie a favore della nuova « Corporazione dei patrizi gordolesi ».

Con queste considerazioni la vostra Commissione vi propone di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo che statuisce la fusione del Patriziato di Gordola e della Corporazione gordolese nel nuovo ente patriziale denominato « Corporazione dei patrizi gordolesi ».

Per la Commissione della Legislazione:

P. Bignasca, relatore

Barchi — Bordoni — Franzi — Induni — Pessi — Sacchi — Staffieri — Tamburini

---